

Corte di Cassazione – sez. Lavoro
Sentenza 31 gennaio 2013, n. 2281

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18/2 - 19/5/10 la Corte d'appello di Roma ha accolto per quanto di ragione l'impugnazione proposta da M.M., già dirigente del C.O.N.I., avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che le aveva respinto la domanda diretta all'accertamento del diritto a passare alle dipendenze dell'Azienda dei Monopoli di Stato a decorrere dal 31/12/2003 ed al conseguimento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento intimato dalla società CONI Servizi s.p.a., unitamente al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale. Conseguentemente, la Corte ha riconosciuto all'appellante il diritto al predetto passaggio ed una volta constatato l'inadempimento dell'Azienda di monopolio all'obbligo di subentrare nella titolarità del rapporto di lavoro, ha condannato quest'ultima al versamento delle retribuzioni a decorrere dal 21.2.2005, data dell'impugnato licenziamento intimato dalla società CONI Servizi s.p.a., nella misura eccedente l'importo di Euro 60.000,00 accordatole da quest'ultima in sede di transazione giudiziale, mentre ha respinto le altre pretese risarcitorie, dopo aver constatato che per le stesse la M. aveva ricevuto in sede conciliativa la somma di Euro 40.000,00, senza allegare un ulteriore maggior pregiudizio.

La Corte è pervenuta al riconoscimento del diritto invocato dall'appellante dopo aver rilevato che, sta la normativa generale dettata dalla legge per i casi, come quello attuale, di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, sia la speciale disciplina di settore, comportavano il trasferimento del personale, in servizio presso l'Area Direzionale "Produzione Entrate", dal soggetto cedente, alle cui dipendenze aveva operato la M., all'amministrazione cessionaria. Ne conseguiva, secondo la Corte, che il rifiuto opposto dall'azienda cessionaria all'attuazione del predetto trasferimento faceva sorgere in capo alla stessa l'obbligo di risarcire alla ricorrente il relativo danno patrimoniale nella misura di cui in premessa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che affida l'impugnazione a due motivi di censura.

Resiste con controricorso la M..

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1034 e 2697 c.c., oltre che degli artt. 99, 112, 116 e 132 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'erroneità della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha errato nell'escludere l'estensibilità alla sua posizione processuale degli effetti della conciliazione giudiziale intervenuta nel corso del procedimento con la società CONI Servizi s.p.a, in quanto non è, a suo giudizio, condivisibile la ragione posta a fondamento di tale decisione, vale a dire la ritenuta incompatibilità della domanda principale proposta nei suoi confronti, cioè quella avente ad oggetto la richiesta di passaggio della M. alle sue dipendenze, con quella formulata in via subordinata dalla lavoratrice nei confronti della società Coni Servizi spa, vale a dire la richiesta di annullamento del licenziamento intimato da quest'ultima.

A conforto di tale assunto difensivo la ricorrente deduce che, nel momento in cui la lavoratrice aveva conciliato la controversia con la società Coni servizi s.p.a. aveva implicitamente riconosciuto la sussistenza del suo rapporto di lavoro con quest'ultima, per cui era divenuta giuridicamente inammissibile qualsiasi domanda nei confronti, dell'amministrazione autonoma.

Il motivo è infondato.

Invero, nella sentenza è correttamente evidenziato che, anche dopo la conciliazione con la società Coni Servizi s.p.a. la M. aveva un concreto interesse a proseguire il giudizio contro l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, in quanto vantava nei confronti di quest'ultima il diritto alla prosecuzione del rapporto interrottosi per effetto del licenziamento, fatto oggetto di impugnazione, intimatole dalla predetta società. Pertanto, bene ha fatto la Corte territoriale a porre in risalto il carattere alternativo delle due domande e la limitazione della rinuncia della ricorrente alla sola domanda proposta contro la società Coni Servizi

s.p.a., limitazione a riprova della quale ha richiamato il punto 6) dell'accordo transattivo che prevedeva espressamente la conservazione dei diritti vantati verso la predetta azienda, ivi compresi quello di passare alle dipendenze di tale azienda e quello al risarcimento del danno per l'ipotesi del mancato passaggio.

2. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 della L. n. 383 del 2001, art. 12 del D.P.R. n. 33 del 2002, del D.L. n. 138 del 2002, art. 4 e art. 8, comma 11, convertito nella L. n. 178 del 2002, dell'art. 2112 c.c., in relazione all'art. 360 c. p.c., n. 3, nonché l'erronea motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente sostiene che nessuna delle citate leggi speciali ha disposto il trasferimento delle risorse umane dal CONI all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, in quanto a quest'ultima sono state attribuite in concessione solo le funzioni in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi svolte dal predetto ente, per cui non sussisteva alcun obbligo per l'amministrazione dell'azienda autonoma di acquisire tutto il personale in servizio presso il settore della società CONI Servizi s.p.a. Inoltre, secondo tale assunto, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte territoriale, l'applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e all'art. 2112 c.c. non può farsi discendere dal D.L. n. 138 del 2000, art. 8, comma 11, in quanto tale disposizione si riferisce esclusivamente al trasferimento del personale dal CONI alla società CONI Servizi s.p.a. In particolare, si aggiunge che il decreto interdirettoriale (quello concernente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Ministero per i beni e le attività culturali) del 31/10/2002 si era limitato ad individuare le modalità ed i tempi relativi al trasferimento delle funzioni dal CONI all'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, ferma restando la riserva di cui al D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, art. 6 inerente all'organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici, di cui alla L. 8 agosto 2002, n. 178. Si evidenzia, altresì, che la disposizione di cui all'art. 2 dell'atto integrativo dell'11 luglio 2003, che prevedeva l'individuazione di un nucleo di circa quaranta unità del personale da distaccare fino al 31/12/2003 all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per il proseguimento delle attività inerenti le scommesse sportive, era carente di qualsivoglia indicazione in ordine ai dipendenti in favore dei quali l'impegno avrebbe dovuto essere assunto e finiva per avere solo un carattere meramente programmatico.

Di conseguenza, si chiede di accertare se per effetto dell'affidamento in regime concessorio all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle funzioni in materia di giochi, scommesse e concorsi a pronostici connessi con manifestazioni sportive, tuttora riservate al CONI ai sensi del D.Lgs. n. 496 del 1948, art. 6 si è realizzata o meno una procedura di trasferimento delle risorse umane secondo il disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 e art. 2112 c.c..

Il motivo è infondato.

Invero, occorre preliminarmente osservare che i due termini utilizzati dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 cod. civ., cioè quelli di trasferimento o di conferimento di attività, esprimono, attraverso la loro ampia valenza semantica, la volontà del legislatore di comprendere nello spettro applicativo della disposizione in commento ogni vicenda traslativa riguardante una attività svolta dal soggetto pubblico, per cui non è richiesta o presupposta alcuna cessione d'azienda, bastando il più semplice trasferimento di un'attività svolta fino a quel determinato momento da un soggetto pubblico, indipendentemente dal tipo di strumento tecnico adoperato nella vicenda amministrativa di trasferimento o conferimento, il tutto nell'ottica di una tutela giuslavoristica dei dipendenti pubblici addetti all'attività trasferita.

Non hanno, perciò, pregio le censure attraverso le quali la ricorrente tenta di sostenere l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della norma di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 facendo leva sulla considerazione che si era in presenza di una concessione dell'affidamento delle attività dei CONI all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, la qua cosa non era equiparabile alla ipotesi del trasferimento del personale da un ente all'altro: invero, l'adozione dello strumento tecnico prescelto per l'operazione di trasferimento o conferimento delle attività non incide, per le ragioni sopra espresse, sulla produzione degli effetti previsti dalla stessa norma per il personale impiegato nelle attività trasferite.

Eguale infondate sono le altre doglianze attraverso le quali si pone in dubbio che sussistesse per l'Azienda autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) l'obbligo di prendere in carico nel proprio organico la lavoratrice M.M. quale dipendente proveniente dall'area direzionale "Produzione Entrate" del CONI (A.D.P.E), poi transitata "ex lege" alla società CONI Servizi so.a. Invero, per le ragioni espresse in premessa è da ritenere corretta la decisione della Corte di merito per la quale la fattispecie in esame resta disciplinata dall'ampia previsione di cui

al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 alla luce della quale vanno interpretati i provvedimenti che diedero attuazione alla vicenda traslativa dall'ente CONI alla società CONI servizi s.p.a (D.L. n. 138 del 2002, art. 8 convertito nella L. n. 178 del 2002) e da quest'ultima all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

In effetti, il primo decreto al quale la Corte di merito ricollega gli effetti di cui al citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31 è quello del 31/12/2002 col quale il Direttore generale della A.A.M.S. ed il Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività culturali prevedono il trasferimento delle funzioni già svolte dalla "Area Direzione Produzione Entrate" (ADPE) e delle relative risorse umane (tra le quali rientrava l'odierna intimata) come articolato in due periodi: 1) uno iniziale fino al 30/6/03, nel corso del quale le funzioni statali oggetto di trasferimento sarebbero state esercitate dal CONI attraverso l'Area Direzione Produzione Entrate (denominata in sigla come "A.D.P E"); 2) un secondo periodo "a regime" dall'1/7/2003, termine a decorrere dal quale le stesse funzioni sarebbero state esercitate direttamente dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), con le stesse risorse utilizzate nel periodo transitorio. A tale fase seguì una integrazione del disciplinare di concessione tra l'ente CONI e la predetta azienda autonoma del 6/11/02, attraverso la quale la rappresentanza di quest'ultima confermò l'impegno ad acquisire entro il 31/12/2003 il personale del CONI, occupato alla data del 30/6/03 nei servizi di cui allo stesso disciplinare, che aveva svolto attività affini o identiche a quelle trasferite in materia di scommesse e concorsi pronostici. Infine, nella sentenza impugnata sono richiamate la lettera circolare del Direttore Generale della società CONI Servizi S.p.A. del 15/7/2003 e le successive comunicazioni attestanti che tutti i dipendenti dell'ex "Area Produzione Entrate" sarebbero formalmente passati in forza all'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato a far data dall'1/1/2004: viene; poi, evidenziato che quest'ultima azienda non formulò alcuna obiezione in ordine a tale trasferimento. A conforto dell'accertamento della sussistenza dell'obbligo di acquisizione del personale trasferito e a confutazione dell'eccepita impossibilità di presa in carico di personale con qualifica dirigenziale la Corte territoriale ha poi spiegato che la società CONI Servizi s.p.a aveva inviato alla predetta Azienda autonoma un elenco nominativo dei dipendenti con la specificazione per ciascuno di essi della qualifica e della sede di lavoro, compresi i dirigenti, tra i quali la signora M., senza ricevere alcun rilievo in contrario da parte dell'azienda stessa. In definitiva, si tratta di argomentazioni congrue ed immuni da vizi di carattere logico-giuridico

che hanno esattamente ripercorso le tappe dell'articolata vicenda traslativa, individuando correttamente la disciplina giuridica ad essa applicabile per quel che concerneva le sorti dell'odierna lavoratrice trasferita, per cui si rivela insussistente anche il lamentato vizio dell'erroneità della motivazione.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2500,00 per compensi professionali e cui Euro 40,00 per esborsi, oltre IVA e CPA ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2013